

trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti, cfr. C. cost., sent. n. 196 del 2018; sent. n. 42 del 2021); alla competenza concorrente la tutela e sicurezza del lavoro, la tutela della salute e la previdenza complementare e integrativa.

## 2. La c.d. privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Atti di macro-organizzazione e personale escluso



Artt. 2 e 5, d.lgs. 165/2001\_ Memorizza che l'organizzazione degli uffici deve armonizzare orari di servizio e apertura con le esigenze dell'utenza e che gli atti di organizzazione degli uffici dirigenziali non generali sono adottati dai dirigenti generali.



Art. 3, co. 1, d.lgs. 165/2001\_ Memorizza che magistrati ordinari, amministrativi e contabili sono esclusi dalla contrattualizzazione del pubblico impiego.



Art. 4, d.lgs. 165/2001\_ Memorizza che gli organi di governo definiscono obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali, mentre ai dirigenti spetta la gestione e la responsabilità dei risultati.



Art. 4, co. 1, d.lgs. 165/2001\_ Memorizza che le decisioni sugli atti normativi e sugli atti di indirizzo interpretativo e applicativo spettano agli organi di governo.

Il rapporto di impiego, tradizionalmente sottoposto ad una *disciplina di diritto pubblico ed instaurato mediante provvedimento amministrativo*, è oggi prevalentemente *costituito mediante contratto di diritto privato* e regolato, salvo che per alcune categorie di dipendenti pubblici, dalle norme del codice civile e dalle norme sul lavoro subordinato, incluse quelle della *contrattazione collettiva*: è questo l'esito del c.d. **processo di privatizzazione della disciplina dell'impiego alle dipendenze della P.A.** che, iniziato con il **d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29**, e culminato nell'attuale disciplina, contenuta nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ha portato ad una *tendenziale parificazione* della disciplina del rapporto dei dipendenti dell'Amministrazione pubblica a quella dei lavoratori privati. L'art. 5, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede infatti che le determinazioni relative alla organizzazione e alla direzione del lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione sono assunte con la **capacità e i poteri del privato datore di lavoro**.

Fanno eccezione gli atti di c.d. **macro-organizzazione** con i quali sono definite le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, individuati gli uffici di maggiore importanza e i modi con cui conferire la titolarità degli incarichi, oltre che le dotazioni organiche complessive. Questi atti sono infatti adottati nell'esercizio di *poteri pubblicistici* (non con gli ordinari poteri del datore di lavoro privato), con veri e propri *provvedimenti amministrativi*, come tali *impugnabili innanzi al giudice amministrativo*.

Sono rimasti, in ogni caso, **assoggettati alla disciplina pubblicistica e sottratti, quindi, alla privatizzazione alcune categorie di dipendenti pubblici**, in particolare magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, dipendenti della Banca d'Italia, della CONSOB e dell'Autorità *antitrust*, dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, professori e ricercatori universitari, personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, personale dirigenziale penitenziario.

Sul **versante processuale**, la privatizzazione della disciplina sostanziale del rapporto di impiego ha comportato l'**attribuzione al giudice ordinario** del relativo contenzioso con sottrazione dello stesso, quindi, alla giurisdizione del giudice amministrativo, salvi alcuni aspetti. È rimasto, in particolare, attratto alla cognizione del giudice amministrativo il **contenzioso sulle modalità di selezione dei dipendenti pubblici**, che riguarda, quindi, una fase che precede l'instaurazione del rapporto.

digitali; l'elaborazione di una risposta alle sfide poste dalla diffusione delle nuove tecnologie informatiche e digitali.

Il nuovo Regolamento europeo segna il definitivo passaggio da una visione proprietaria dei dati personali, in forza della quale gli stessi non possono non essere trattati con il consenso del loro titolare, alla diversa concezione del controllo dei dati, che favorisce la libera circolazione di questi ultimi e quindi il loro sfruttamento economico. Si riconosce tuttavia, al contempo, al titolare dei dati la possibilità di avere conoscenza, in qualsiasi momento, della loro acquisizione e del loro trattamento, opponendosi eventualmente a quelle forme di utilizzo reputate contrarie ai propri interessi.

Il principio cardine diviene così quello dall'autodeterminazione informativa, intesa come condizione necessaria tanto per il libero sviluppo della personalità del cittadino quanto per la piena affermazione di una società democratica.

### 3. Gli organismi nazionali e internazionali di tutela della *privacy*: il Garante per la protezione dei dati personali



Art. 153 D.lgs. 196/2003\_ Memorizza che i componenti del Garante hanno incarico settennale e non rinnovabile.

Tanto chiarito in merito all'evoluzione normativa e passando quindi all'esame della disciplina vigente, l'art. 51 del GDPR impone agli Stati membri di istituire una o più Autorità pubbliche indipendenti preposte ad assicurare la tutela dei diritti e delle libertà personali connesse al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali all'interno del Mercato unico. Per ciò che riguarda l'Italia, l'art. 2 del Codice aveva già attribuito a un'Autorità amministrativa indipendente appositamente costituita, il **Garante per la protezione dei dati personali**, il compito di verificare la regolare applicazione, ad opera dei soggetti e degli operatori economici interessati, della normativa interna in tema di tutela del diritto alla riservatezza dei propri dati personali. A seguito dell'entrata in vigore del succitato regolamento, l'Autorità in discorso è stata espressamente investita della competenza ad assicurarne la coerente applicazione all'interno del territorio nazionale.

Con riferimento alla sua **composizione**, ai sensi dell'art. 153 del Codice il Garante è composto dal Collegio, che ne costituisce il vertice, e dall'Ufficio. Il Collegio è costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.

Gli specifici poteri del Garante sono enumerati dall'art. 154 del Codice e consistono, tra gli altri: nel controllare che *i trattamenti dei dati personali vengano effettuati dai soggetti a ciò autorizzati nel rispetto della relativa disciplina*; *nel decidere sui reclami* presentati dai soggetti interessati; *nel promuovere l'adozione di regole deontologiche*; *nel denunciare alle competenti Autorità giudiziarie i fatti di reato* e *nell'assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui dando idonea attuazione alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali*.

### 4. La nozione di dato personale



Art. 4 GDPR\_ Memorizza che è dato personale qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; i dati biometrici sono dati personali particolari ricavati da trattamento tecnico specifico.

Il **dato personale**, oggetto di tutela della disciplina nazionale e sovranazionale che si sta esaminando, trova una sua definizione legale all'art. 4 del GDPR, che lo qualifica come una *qualsiasi informazione che riguardi una persona fisica precisamente identificata o comunque identificabile*. Secondo un primo orientamento dottrinario, si tratterebbe di un vero e proprio **bene immateriale**, alla stregua del *know how* in ambito commerciale ovvero delle idee e delle invenzioni protette dai

- Per le *obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro*, il comma 2 dell'art. 21 *ter*, l. 7 agosto 1990, n. 241, rinvia alle disposizioni vigenti in materia di esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

#### D. Inoppugnabilità

L'**inoppugnabilità** indica l'impossibilità che i destinatari ricorrano contro il provvedimento stesso, una volta decorsi i termini decadenziali previsti dalla legge per contestarlo.

Il provvedimento amministrativo, una volta divenuto inoppugnabile, è ancora:

- **revocabile** dalla stessa P.A. che l'ha emanato per *sopravvenuti motivi di pubblico interesse*, per mutamento della situazione di fatto o per una nuova considerazione del pubblico interesse originario (art. 21-*quinqüies*, l. 7 agosto 1990, n. 241);
- **annullabile** dalla P.A. che l'ha emanato, in via di autotutela, sempre che lo riscontri *originariamente illegittimo* e comunque non oltre 6 mesi (come previsto dalla L. 2 dicembre 2025, n. 182) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici (art. 21-*nonies*, l. 7 agosto 1990, n. 241).

#### E. Tipicità

La **tipicità** comporta che i provvedimenti debbano essere *previsti da una norma di legge* che ne individui funzione e contenuto: ogni provvedimento risponde, infatti, ad una causa tipica prevista dalla legge. Un'**eccezione** alla regola della tipicità è, tuttavia, rappresentata dalle **ordinanze di necessità e urgenza**, che, essendo dirette a fronteggiare situazioni eccezionali e non prevedibili, si caratterizzano proprio per il fatto che la legge non ne predetermina il contenuto, rimettendone la definizione alla stessa autorità amministrativa (si pensi alle ordinanze di protezione civile).

### ► 5.2. La motivazione del provvedimento amministrativo



**Art. 3, co. 1, l. 241/1990\_ Memorizza che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. L'obbligo è escluso per atti normativi e atti amministrativi generali.**



**Art. 3, co. 4, l. 241/1990\_ Memorizza che in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.**

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 241/1990 non esisteva una norma che imponesse un obbligo generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

L'art. 3 della legge n. 241/1990, in coerenza con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa e al fine di garantire la pienezza della tutela giurisdizionale, prevede l'**obbligo** della P.A. di **motivare** ogni provvedimento amministrativo. L'obbligo di motivazione del provvedimento trova la sua *ratio* nell'esigenza di garantire agli interessati la conoscenza del percorso logico-deduttivo che ha portato l'amministrazione ad adottare un determinato provvedimento, permettendo, al contempo, di verificare la correttezza del ragionamento operato dalla P.A. La **motivazione** costituisce, difatti, la parte del provvedimento amministrativo in cui la P.A. condivide e rende pubblici i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno portato all'emanazione di un dato provvedimento.

I **presupposti di fatto** sono gli elementi e i dati fattuali acquisiti nel corso della fase istruttoria del procedimento, che sono stati oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione.

Le **ragioni giuridiche** sono tutte le argomentazioni che la P.A. ha condotto sul piano del diritto – ovvero tutte le norme che l'amministrazione ha considerato applicabili al caso concreto e la relativa interpretazione – e che hanno condotto all'adozione del provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, la P.A. adempie all'obbligo di motivazione anche attraverso la c.d. **motivazione per relationem**, ovvero nei casi un provvedimento sia motivato facendo riferimento alla motivazione presente in altro provvedimento amministrativo, richiamato nel nuovo provvedimento e reso disponibile ai destinatari.

L'obbligo di motivazione sussiste per tutti i provvedimenti amministrativi, compresi i provvedimenti concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei concorsi pubblici e il personale.

Al contrario, non necessitano di motivazione gli atti normativi e quelli a contenuto generale (art. 3, comma 2, legge n. 241/1990).